

Edoardo Mori

La nuova disciplina delle armi

SOMMARIO: 1. La classificazione; armi improprie. - 2. Armi proprie. - 3. Armi comuni e armi da guerra. - 4. Armi da caccia e sportive. - 5. Armi antiche. - 6. Parti di arma. - 7. Alterazioni di armi. - 8. Armi inefficienti. - 9. Armi giocattolo. - 10. Munizioni. - 11. Acquisto di armi comuni. - 12. Detenzione di armi comuni. - 13. Raccolta e collezione di armi. - 14. Porto di armi. - 15. Regime delle armi da guerra. - 16. Omessa custodia di armi. - 17. Natura dei reati in materia di armi. - 18. Entità delle pene - 19. Regime processuale. - 20. Confisca. - 21. Elenco dei principali reati e delle relative pene.

LA DISCIPLINA DELLE ARMI

Nel corso degli ultimi anni numerose disposizioni legislative, uscite disordinatamente e senza alcun coordinamento, né fra di loro, né con la normativa precedente, hanno modificato alquanto incisivamente la regolamentazione delle armi vigente dal 1926.

E quindi opportuno riesaminare l'intera materia per delineare le linee generali del nuovo sistema e per prospettare

le numerose difficoltà interpretative, difficoltà che sovente non possono essere risolte solo con criteri di ermeneutica giuridica, ma richiedono anche conoscenze tecniche specifiche.

Le leggi da esaminare sono:

1) Legge 18 aprile 1974 n. 110 - Nuove norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

2) Legge 14 agosto 1974 n. 393 - Imposta di fabbricazione e sovraimposta di confine su armi da sparo, munizioni ed esplosivi (specialmente gli artt. 9 e 13).

3) Legge 14 ottobre 1974 n. 497 - Nuove norme contro la criminalità (art. 2 e artt. 8 e 15).

4) Legge 22 maggio 1975 n. 152 - Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (artt. 1, 3, 4, 6).


Altre disposizioni prive di interesse generale sono contenute nel T.U. della Caccia, nella legge sull'obiezione di coscienza (15 dicembre 1972 n. 772), nella legge sul porto di armi a bordo di aereomobili (legge 23 dicembre 1974 n. 694), nella legge sulla mafia (legge 31 maggio 1965 n. 575).

Le principali modifiche introdotte concernono:

- a) la classificazione delle armi, diversamente impostata e meglio precisata;
 b) la circolazione delle armi;
 c) il regime processuale;
 d) la trasformazione di certe contravvenzioni in delitti.

1. - *La classificazione - Armi improprie.*

Lo schema delle distinzioni tra le armi giuridicamente rilevanti è ora il seguente:



Distinzione principale è rimasta quella tradizionale tra *armi proprie* ed *armi improprie*.

Armi proprie, a norma degli artt. 585 n. 1 e 704 C.p. e 30 T.U.L.P.S., sono « quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona ». L'art. 704 esclude però che siano armi proprie quelle di cui all'art. 585 n. 2 e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, indicati nel primo comma dell'art. 42 T.U.L.P.S. (mazze ferrate, bastoni ferrati, noccioliere) e che, a stretto rigore, dovrebbero essere considerati come armi perché non hanno altra naturale destinazione se non l'offesa alla persona. (Contra, ma erroneamente, Cass. 12 novembre 1973).

Armi improprie a norma dell'art. 585 n. 2 C.p., art. 42 T.U.L.P.S., artt. 45 e 80 Reg. T.U.L.P.S. erano i bastoni muniti di puntale acuminato e gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.

La legge n. 110 ha ampliato l'estensione di entrambe le categorie, classificando come armi arnesi che prima non erano considerati tali: tra le armi proprie sono stati inseriti gli strumenti lanciafrazzi e le armi ad emissione di gas (art. 2, terzo comma), mentre vengono ora considerate armi improprie non solo gli strumenti da punta e da taglio, ma anche « mazze, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona » (art. 4, secondo comma).

Il primo comma dell'art. 4 ha introdotto fra gli strumenti il cui porto è vietato in modo assoluto anche lo sfollagente.

Il terzo comma dell'art. 4 distingue ulteriormente, nell'ambito delle armi improprie, « gli oggetti atti ad offendere ».

Il legislatore, al riguardo, ha introdotto una terribile confusione, quantomeno linguistica. E invero l'art. 4 legge 110 è intitolato « porto d'armi od oggetti atti ad offendere »; il primo comma dell'art. 4 ripete, con inutili aggiunte, il primo comma dell'art. 42 T.U.L.P.S. che stabilisce il divieto generale di portare fuori dalla propria abitazione armi, salvo quelle per cui è possibile ottenere licenza; il secondo comma, oltre a strumenti atti ad offendere veri e propri elenca degli oggetti (tubi, catene, bulloni, sfere metalliche) che linguisticamente non possono essere chiamati strumenti; il terzo comma differenzia le pene a seconda che siano portati illecitamente armi improprie od oggetti atti ad offendere; il

quarto comma vieta di portare « armi » nelle riunioni pubbliche e il quinto comma distingue l'ipotesi di chi invece vi porti « uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma »; il primo comma dell'art. 6 legge 22 maggio 1975 n. 152 contrappone infine il termine « oggetti atti ad offendere » al termine « armi ».

A questo punto i problemi interpretativi sono:

1) il termine « oggetti » si contrappone al termine armi ed è quindi inteso dal legislatore come sinonimo, più generico, di « strumento atto ad offendere » oppure si contrappone anche a questi ultimi?

2) Il divieto di portare in una riunione pubblica « gli strumenti di cui al primo e secondo comma » si riferisce anche agli oggetti in senso stretto?

Da tale guazzabuglio è quasi impossibile trarre logiche deduzioni, anche perché tutto l'articolo è stato abborracciato in Parlamento, interpolando la ben più chiara formulazione del progetto ministeriale, che parlava di « armi e strumenti assimilati ».

Unico punto fermo è che nel terzo comma dell'art. 4 legge 110 il termine oggetti non può essere contrapposto alle armi proprie, ma solo alle armi improprie poiché altrimenti si dovrebbe ritenere che il legislatore ha diminuito le pene per il porto di armi proprie non da sparo, il che certamente non è.

Tenendo conto della ratio della legge, dei lavori preparatori e delle assurdità che deriverebbero interpretando la legge in modo diverso (verrebbe punito con l'arresto chi portasse fuori di casa uno stiletto e con l'ammenda chi portasse un coltellaccio da macellaio), può opinarsi che nel terzo comma il termine « oggetti » si riferisca esclusivamente agli oggetti in senso stretto e cioè tubi, catene, bulloni, sfere metalliche e che nel quinto comma stia ad indicare invece ogni genere di arma impropria, come accade nell'art. 6 legge n. 152.

Leggendo il primo comma può sorgere il dubbio se la elencazione degli oggetti sia esemplificativa o tassativa, se cioè, ad esempio, sia vietato portare pure un cubetto di porfido; ritengo che anche qui il legislatore parlando di « qualsiasi altro strumento », abbia usato il termine in modo estensivo e che quindi la elencazione sia solo esemplificativa. Mentre però per gli strumenti da punta e da taglio, per le fionde e per gli oggetti elencati, è sufficiente che essi vengano portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, per gli altri strumenti non considerati da punta o da taglio (ma il legislatore non lo sapeva che la lingua italiana possiede il preciso termine « contundente »?), come martelli, chiavi inglesi, mazze di legno, bastoni e per gli oggetti non elencati, occorre che essi siano portati in modo che per le circostanze di tempo e di luogo siano chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona.

Anche nel configurare i reati connessi, il legislatore è stato alquanto infelice. Al quarto comma dell'art. 4 legge 110 è previsto il reato di chi porta un'arma propria senza licenza in una riunione pubblica, il che è perfettamente inutile perché detto reato concorre con quello, punito ben più gravemente, di porto d'armi senza licenza (art. 699 C.p.) e in forza dell'art. D.L. 11 aprile 1974 n. 99, che ha modificato l'art. 81 C.p., si applica solo la continuazione al reato più grave. Il quarto comma prevede un rilevante aumento di pena per chi porti armi improprie e ne usi al fine di compiere reati, salvo che l'uso stesso costituisca aggravante specifica pel reato commesso; ciò suscita fondati dubbi di costituzionalità per la disparità di trattamento derivante dal fatto che solo nel secondo caso, e non nel primo, l'aggravante potrebbe essere compensata da eventuali attenuanti.

2. - Le armi proprie possono essere antiche o moderne e si distinguono in armi proprie da punta o da taglio (pugnali, stiletti, sciabole, baionette, lance, bastoni animati) e in armi da sparo.

Un gruppo di strumenti di incerta qualificazione è rappresentato dalle cosiddette armi da lancio e cioè balestre, archi, cerbottane, propulsori, fionde, fucili per pesca subacquea, che consentono di lanciare proiettili attraverso una esplosione mediata della forza fisica umana.

Per le fionde il legislatore ha risolto il problema in quanto al terzo comma dell'art. 4 legge 110 le considera espressamente quali strumenti atti ad offendere. Al terzo comma dell'art. 2 legge 110 il legislatore esclude poi che le armi da

pesca (fucili a gas o a molla o ad elastico) siano armi da sparo il che non è di molta utilità poiché è comunque certo che gli altri arnesi suddetti non sono armi da sparo, la cui categoria comprende solo le armi che lanciano oggetti attraverso una canna.

Non vi sarebbero difficoltà concettuali a considerare archi e balestre come armi proprie, ma ciò farebbe sorgere problemi pratici non indifferenti e porterebbe ad un risultato assolutamente contrastante con la prassi e, in buona sostanza, con la realtà. Il T.U.L.P.S. (art. 42) prevede infatti la possibilità di concedere la licenza di porto d'armi solo per le armi da fuoco lunghe, per le pistole e le rivoltelle e per i bastoni animati con lama di lunghezza non inferiore a 65 cm.; il porto di qualunque altro tipo di arma propria è vietato in modo assoluto. Di conseguenza, se gli strumenti in esame fossero armi proprie, dovrebbe essere vietato il porto degli archi e dei fucili da pesca subacquea, che pure servono per praticare sport ufficialmente riconosciuti. Ritengo quindi che rispetto a questi arnesi l'evoluzione dei tempi abbia portato a considerare la destinazione ad offendere la persona come secondaria ed occasionale rispetto alla destinazione sportiva o venatoria (si veda anche l'art. 45 Reg. T.U.L.P.S. che fa espresso riferimento agli strumenti sportivi) e che essi vadano qualificati non come armi, ma come strumenti atti ad offendere. Ciò significa che essi possono essere detenuti, portati per giustificato motivo, commerciati, senza particolari formalità.

La giurisprudenza ha mostrato qualche incertezza anche nel qualificare certi tipi di coltello a lama fissa, come i coltelli da caccia, affermando talvolta trattarsi di armi proprie, altre volte di strumenti atti ad offendere. La seconda tesi appare la unica esatta perché anche per i coltelli da caccia o da boy scout la destinazione sportiva o venatoria prevale sulla possibilità di destinarli occasionalmente all'offesa della persona e non vi sarebbe motivo di trattarli diversamente dai coltelli da cucina o da macellaio.

Nell'ambito delle armi proprie la categoria più importante è costituita dalle armi da sparo e cioè quelle armi che lanciano un proiettile attraverso una canna con l'impiego di qualunque energia fisica o chimica immagazzinata; la precisazione che l'energia deve essere immagazzinata serve a far escludere dal novero delle armi da sparo strumenti come la cerbottana.

Tra le armi da sparo assumono particolare rilievo quelle da fuoco, che per lanciare il proiettile sfruttano l'energia chimica prodotta dall'esplosione della polvere da sparo.

La nuova legge n. 110 ha qualificato come armi da sparo arnesi che prima non erano considerati armi e cioè gli *strumenti lanciarazzi* e le *armi ad emissione di gas*.

Circa gli strumenti lanciarazzi non sorge alcun dubbio interpretativo: sono tutti quegli strumenti dalla forma più svariata di pistola, rivoltella, fucile, stilo, forniti di una canna o di un supporto, che mediante l'impiego di una cartuccia a salve, incendiano e lanciano un razzo.

Più difficile è comprendere che cosa si intenda per « armi ad emissione di gas » e si può giungere a qualche risultato solo tenendo presente i lavori preparatori alla legge (anche non ufficiali) e la circostanza che il progetto ministeriale sembra essersi spesso ispirato alla normativa tedesca (legge federale 19 settembre 1972 e regolamenti di esecuzione relativi).

Il progetto di legge presentato al Senato recitava: « sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate da bersaglio da sala, a salve o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa ». Fatto presente, anche dal sottoscritto, che non era molto logico dichiarare arma ogni arnese idoneo a fare un botto, e perciò anche le pistole giocattolo dei bambini, il Parlamento ha tolto le parole « a salve », con la conseguenza che chi legge ora l'articolo nella formulazione definitiva ha l'impressione che armi da bersaglio da sala e armi ad emissione di gas siano la stessa cosa. Le armi da bersaglio da sala (dizione antiquata che avrebbe ben potuto essere abbandonata) sono quelle di vario tipo (ad aria compressa, Flobert, con cartucce a carica ridotta, con proiettile di plastica o cera ecc.) che possono essere usate in luogo chiuso, per sport o per divertimento, stante la loro scarsa rumorosità e la limitata perico-

losità; il termine indica quindi collettivamente armi che la legge già singolarmente considera come armi da sparo.

Ora, se si considera la ratio che ha ispirato l'art. 2 della legge 110, nonché l'art. 5 riguardante le armi giocattolo, si vede che il legislatore ha voluto sottoporre al regime delle armi proprie ogni strumento atto a sparare oggetti con un certo grado di pericolosità per l'incolumità fisica delle persone e ogni strumento facilmente modificabile in arma da sparo.

Una pistola lanciarazzi è in sostanza una pistola a salve sulla cui canna è possibile alloggiare il razzo che viene proiettato dallo sparo di una cartuccia a salve i cui gas trovano sfogo attraverso la canna. Caratteristica essenziale di ogni strumento lanciarazzi è quindi di avere una canna perforata longitudinalmente. È evidente che se nella canna si introduce un oggetto di giusto diametro (una sfera, un chiodo), esso verrà proiettato con effetti lesivi; del resto lo stesso razzo, anche se del tipo più piccolo, sparato contro il volto di una persona, non è certo privo di pericolosità.

Nell'ambito delle armi cosiddette a salve occorre distinguere tre tipi: a) le armi giocattolo che non impiegano munizioni metalliche ma solo capsule di plastica con una dose minima di composto esplosivo (circa 5 milligrammi), che in pratica non può sviluppare alcuna forza propulsiva; b) armi a salve, tipo scacciacani, in cui vengono sparate di solito munizioni a salve calibro 6 o 9 mm. Flobert e in cui lo sfogo dei gas di sparo non avviene attraverso la canna, che è finta o non è perforata, ma attraverso un foro laterale, così che è egualmente esclusa la possibilità di proiettare oggetti; c) armi a salve che impiegano munizioni come quelle scacciacani, ma che avendo la canna perforata, possono proiettare oggetti, possono essere modificate in modo da sparare munizioni vere e proprie, possono lanciare razzi e possono sparare, talvolta, anche senza particolari modifiche, cartucce a gas contenenti una piccola quantità di gas lacrimogeno od irritante (un tipo da me esaminato, calibro 9 Flobert, conteneva mg. 400 di cloroacetofenone).

La legge tedesca regola per l'appunto quest'ultimo tipo di arma a salve vietandone la vendita ai minori di 18 anni e ritengo che il legislatore italiano abbia tradotto senza riflettere il termine tedesco *Gaspistole*, che indica non un'arma che emette gas, ma un'arma che per la sua particolare struttura è idonea a sparare anche munizioni a gas.

In conclusione ritengo che si debbano considerare armi comuni da sparo tutte le pistole e rivoltelle cosiddette a salve in cui lo sfogo dei gas di sparo avviene attraverso la canna. Il quarto comma dell'art. 2 legge 110 prevede però che la commissione consultiva appositamente creata (art. 6 legge 110) esclusa la caratteristica di arma per quegli arnesi lanciarazzi, quelle armi ad aria compressa e quelle armi a salve di cui accerti l'inidoneità ad offendere la persona.

In mancanza di tale qualificazione, la caratteristica di arma potrà essere esclusa, in via incidentale, dal giudice penale. Circa la possibilità che un'arma a salve potesse venir qualificata come arma da sparo anche prima della legge n. 110 si veda Cass. 27 aprile 1974 in *Giust. Pen.* 1975, II, 94.

Non sono invece considerati armi comuni quegli strumenti che proiettano un getto di gas irritante contenuto in una bomboletta.

L'ultimo comma dell'art. 2 legge 110 prevede una disciplina speciale per gli strumenti lanciarazzi e relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari, come accade per i natanti. Detti strumenti e le loro munizioni possono essere detenuti senza denuncia e portati per il motivo prescritto. Se si detengono senza averne obbligo e si portano al di fuori dei tempi e modi in cui il loro impiego è prescritto, si ricade nella disciplina prevista per le armi comuni da sparo. Con una interpretazione estensiva può ritenersi che è possibile portare detti strumenti dalla propria abitazione fino al luogo di utilizzazione.

Strumenti lanciarazzi ed armi a salve sono da qualificare non solo come armi da sparo, ma anche come armi da fuoco.

Il terzo comma dell'art. 2 legge 110 esclude che siano da considerare armi da sparo i fucili da pesca, ed anche se la dizione letterale sembra riferirsi solo a quelli ad aria compressa. È evidente che il legislatore intendeva riferirsi ad ogni tipo di essi (ad elastico, a molla, ecc.). Come già detto, i

fucili da pesca debbono qualificarsi come strumenti atti ad offendere, qualunque sia la loro potenzialità di offesa.

3. Distinzione fondamentale tra le armi, ai fini giuridici, è quella tra *armi comuni e armi da guerra*. Per quanto concerne la situazione prima della legge n. 110 e per ogni considerazione tecnica e balistica, rinvio i lettori al mio studio già pubblicato su questa stessa rivista (*Giust. Pen.* 1974, II, 50; nella tabella stampata a pag. 58 sono state invertite fra di loro le colonne relative al volume della cavità e alla penetrazione dei proiettili).

La nuova legge ha incisivamente innovato nella materia fornendo la definizione delle armi sicuramente da guerra o tipo guerra, la elencazione di armi sicuramente comuni, e demandando alla commissione consultiva di cui all'art. 6 legge n. 110, di qualificare alcuni tipi di armi per cui può sorgere incertezza.

La definizione di arma da guerra o tipo guerra non è delle più felici ed è di difficile interpretazione perché il legislatore ha preteso di individuare criteri generali discriminanti, validi per ogni tipo di arma da guerra, dal missile al fucile d'assalto, così che la definizione è di scarsa utilità proprio là ove si tratti di individuare la linea di confine tra le due categorie.

Date le difficoltà interpretative che la legge presenta inizierò con una analisi delle espressioni usate dal legislatore per cercare di precisare il precisabile e per fissare alcuni punti saldi su cui impostare l'interpretazione.

La legge n. 110, art. 1 e 2, dice che sono armi da guerra le armi di *ogni specie*, che per la loro *spiccata potenzialità di offesa*, sono, o possono essere, destinate al *moderno armamento* delle truppe nazionali od estere, per l'*impiego bellico*. Dice poi che sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, sono predisposte per il *funzionamento automatico* o presentano *caratteristiche balistiche di impiego comuni* con le armi da guerra. Non si considerando tuttavia tipo guerra i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare *alla utilizzazione del munizionamento da guerra*, sono *destinate* ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari, presentano *specifiche caratteristiche* per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo e hanno *limitato volume* di fuoco.

A) Armi di ogni specie.

Anche se si parla di armi di *ogni specie* ed anche se la legge n. 110 è intitolata genericamente « Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi », in essa si regolano solo le armi da sparo e non le armi bianche. Il successivo riferimento al requisito della spiccata potenzialità di offesa e il fatto che le armi da guerra siano definite con requisiti che si attagliano solo alle armi da fuoco, portano a concludere che, in base alla nuova definizione, le armi bianche non sono più qualificabili come armi da guerra. Del resto, la giurisprudenza già aveva dichiarato che la sciabola era da considerare arma comune, e la baionetta ed il pugnale erano rimasti da soli ad occupare una posizione, in pratica già perduta dal tempo di Napoleone. La genericità del riferimento alle armi di ogni specie conferma che la definizione data riguarda tutte le armi da guerra, pesanti o leggere.

B) Spiccata potenzialità di offesa.

La norma parla di potenzialità di offesa, che è concetto diverso dalla potenzialità lesiva; e infatti i fucili a canna liscia, con efficacia lesiva di certo superiore a quella di un moschetto, sono considerati armi comuni perché la limitata distanza utile di tiro ne limita la potenzialità offensiva.

Il termine « spiccato » in lingua italiana è sinonimo di « rilevato », « distinto », e sta ad indicare la qualità di una cosa che per le sue caratteristiche si distacca da altre cose analoghe, dotate di caratteristiche medie e comuni. Esso può essere inteso sia in senso relativo che assoluto e cioè, o come termine di paragone tra armi di genere diverso (maggiore potenzialità di una mitragliatrice rispetto ad un fucile mitragliatore), oppure tra armi di ugual genere (maggiore potenzialità di un'arma moderna rispetto ad una antica) e ritengo che la legge intenda riferirsi ad entrambi i significati. A noi comunque interessa il secondo significato poiché i dubbi interpretativi sorgono proprio tra armi dello stesso genere.

L'art. 2 legge 110, al primo comma, detta un elenco di armi che sono da considerarsi senz'altro comuni, salvo soltanto che non ricadano sotto la previsione del secondo comma

dell'art. 1 (stesso munizionamento delle armi da guerra, predisposizione al tiro a raffica, caratteristiche di impiego o balistiche comuni con le armi da guerra). Da ciò si deduce chiaramente che per queste armi il legislatore esclude che esse siano dotate di spiccata potenzialità offensiva e che possano essere destinate al moderno armamento di truppe (requisiti richiamati nel primo comma dell'art. 1), e ammette solo la possibilità che esse possano essere considerate *tipo guerra* (es. fucile calibro 12 a raffica).

Le conseguenze di questo indiscutibile fatto sono molte:

— per le pistole semiautomatiche e le rivoltelle (art. 2, lett. f-g) non si deve stabilire alcuna graduazione di potenzialità di offesa perché è già il legislatore che *esclude* che esse siano dotate di spiccata potenzialità offensiva;

— per le armi di cui all'art. 2 lett. d (fucili a canna rigata), che siano di calibro militare, occorre procedere ad una valutazione della loro potenzialità offensiva ed i criteri tassativi da usarsi sono indicati nel secondo comma dell'art. 2: la spiccata potenzialità viene meno se esse presentano specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, hanno limitato volume di fuoco e sono destinati ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quello militare (ritornerò poi su questi requisiti).

Il criterio della spiccata potenzialità offensiva posto dall'art. 1 serve perciò a discriminare tra di loro solo i modelli di armi da guerra sorpassati rispetto a quelli moderni, o a qualificare nuovi tipi di armi, ma non serve per le armi di cui all'art. 2 che rappresentano una categoria speciale rispetto a quella generale dell'art. 1.

C) Moderno armamento di truppe per l'impiego bellico.

Trattasi di esaminare in termini di scienza militare quali siano le armi in dotazione agli eserciti moderni. È sufficiente una scorsa al Grande Atlante delle Armi leggere di W. H. Smith e J. E. Smith per vedere come carabine e moschetti siano ormai armi sorpassate, cosa che riconosce lo stesso legislatore che, al massimo, le considerava armi tipo guerra. Analogo discorso vale per le pistole, che ormai rappresentano per il soldato poco più di un accessorio di significato storico, esattamente come la sciabola della cavalleria fino ad alcuni decenni orsono.

Il requisito dell'impiego bellico esclude che possano qualificarsi come armi da guerra, armi usate dall'esercito per fini diversi da quelli bellici e cioè, ad esempio, per fini di polizia.

D) Armi predisposte al funzionamento automatico.

L'uso del termine « predisposto » sta ad indicare che non assume rilievo ai fini della qualificazione, la circostanza che un'arma non nata per il tiro automatico possa essere modificata per esso, come ad esempio potrebbe avvenire per la maggior parte delle pistole semiautomatiche.

E) Caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

L'art. 1 legge 110 dà una definizione di arma da guerra che è valida per ogni tipo di arma (vedi sopra sub A). Poiché al cittadino poco interessa sapere se una certa mitragliatrice possa essere qualificata come tipo guerra piuttosto che da guerra, esaminerò solo se il requisito sia applicabile al fine di discriminare fucili e pistole, fermo quanto detto sopra sub C). Orbene, il criterio in esame non può essere applicato a questi tipi di armi e in ciò non vi è nulla di strano perché, come già rilevato, non tutti i requisiti indicati dall'art. 1 possono essere riferiti globalmente ad ogni tipo di arma.

Si considerino ad esempio un fucile da caccia a palla e un moschetto da guerra: le caratteristiche balistiche di entrambe le armi si concretano nella traiettoria del proiettile che, al fine di consentire di colpire con precisione bersagli fino a 500 metri, deve essere tesa; la traiettoria del proiettile da guerra sarà in genere più lunga, senza però alcuna utilità pratica, ma ciò solo perché il proiettile militare, appunto e corazzato, ha una migliore penetrazione aereodinamica. Circa l'impiego, entrambe le armi sono destinate a colpire con precisione bersagli di dimensioni analoghe a quella umana, a distanza compresa tra i 100 ed i 300 metri, ed ogni altra caratteristica ipotizzabile è del tutto secondaria ed accessoria. Poiché lo stesso legislatore ammette che carabine e moschetti

possono essere armi comuni e poiché non è possibile rinvenire differenze di impiego, o di caratteristiche balistiche, tra un fucile a palla comune ed uno militare, deve concludersi necessariamente che i requisiti in esame non possono riferirsi a dette armi.

Si consideri ora una pistola semiautomatica e si vedrà che valgono le medesime considerazioni fatte per i fucili. Le pistole e le rivoltelle si impiegano per difendersi da avversari a breve distanza, sia nella vita civile che in guerra. Se si escludono le armi cal. 22 corto o lungo e 6,35, buone in genere solo a fare inferocire l'avversario, le altre armi corte hanno necessariamente caratteristiche balistiche (velocità iniziale del proiettile, gittata, penetrazione) poco divergenti e un proiettile hallow-point cal. 7,65 può avere un potere di arresto superiore a quello di un proiettile corazzato cal. 9 (per tutte le considerazioni tecniche rinvio ancora al mio articolo precedente).

Ripeto quindi che i due criteri in esame sono inapplicabili per discriminare fucili a palla e armi corte, e devono intendersi dettati per altri tipi di armi.

F) *Possibilità di usare lo stesso munizionamento delle armi da guerra e destinazione ad usare munizioni di tipo diverso da quello militare.*

Le munizioni si distinguono attraverso il calibro, che dà indicazioni esatte sul diametro del proiettile e sulle dimensioni del bossolo; munizioni dello stesso calibro possono essere poi caricate con dosi lievemente diverse di polvere e con proiettili di diversa struttura, il che non influenza la intercambiabilità delle munizioni.

Deve quindi concludersi che la nuova legge ha assunto a criterio determinante della qualità militare di un'arma anche il calibro, per cui le armi aventi lo stesso calibro di armi da guerra sono da considerarsi sempre da guerra o tipo guerra, con l'unica limitazione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 e cioè, si considerano armi comuni i fucili e le carabine di calibro uguale a quello di armi militari che « presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quello militare ».

Analizziamo i tre requisiti che debbono ricorrere congiuntamente.

1) *specifiche caratteristiche di impiego*: sono sicuramente comuni i drilling ed i fucili a canne miste, gli express, i fucili da tiro con speciali calciature, i fucili per bench rest, ecc.

2) *limitato volume di fuoco*: come avviene per i fucili sopra indicati e per quei fucili, anche semiautomatici, che abbiano un serbatoio di limitata capacità e non siano ricaricabili in modo rapido, ad esempio con piastrine di caricamento. Per queste armi la valutazione dovrà avvenire caso per caso, almeno fino a che non si sarà formata una prassi sufficiente al riguardo.

3) *destinazione ad usare munizioni di tipo diverso da quello militare*: la legge non dice, come fa all'art. 1 « lo stesso munizionamento », ma parla di munizioni di tipo diverso da quello militare e la differenza di espressione deve corrispondere ad una differenza di concetto: se la prima espressione si riferisce, come abbia visto, al calibro, la seconda non può che riferirsi al tipo di proiettile e la destinazione non può rilevarsi da particolari caratteristiche dell'arma che, se di calibro militare, potrà sempre e comunque impiegare cartucce da caccia dello stesso calibro, e viceversa. La *destinazione* deve essere intesa invece in senso ideale, quale deriva dalle specifiche caratteristiche di impiego dell'arma: siccome nessun cacciatore è tanto sprovveduto da usare munizioni da guerra, ad alto potere perforante, ma con scarso potere di arresto, è chiaro che tutte le armi da caccia e sportive sono per natura destinate ad usare munizioni di tipo diverso da quello militare, inferiori sotto molti aspetti (ma necessariamente dello stesso calibro).

Munizioni da guerra, come dice espressamente l'ultimo comma dell'art. 1 legge 110 sono quelle destinate al caricamento delle armi da guerra e non anche quelle destinate alle armi tipo guerra: è evidente che se un fucile da caccia cal. 12, predisposto al tiro a fallica, è equiparato ad un'arma da guerra, non per questo fa diventare da guerra le cartucce a pallini che impiega.

Dalle premesse che abbiamo fatto si possono ora dedurre alcune conclusioni:

— le armi bianche non sono più considerate da guerra;
— le rivoltelle sono sempre e comunque armi comuni perché non ve ne sono che usino munizioni da guerra.

— le pistole semiautomatiche di calibro non militare sono armi comuni, anche se di calibro superiore a quello militare; come già detto una pistola non è tipo guerra solo perché in dotazione a forze armate (come si riteneva in passato), ma solo in quanto impieghi munizioni da guerra e cioè munizioni impiegate anche in fucili mitragliatori ed armi analoghe. Attualmente devono qualificarsi come armi tipo guerra solo le pistole calibro 9 parabellum o lungo e cal. 45 mentre sono sicuramente comuni le pistole cal. 7,65 Parabellum e cal. 9 corto (ad esempio la Beretta mod. 34 dei Carabinieri) la cui cartuccia non è usata da alcuna arma automatica.

— fucili aventi lo stesso calibro di armi da guerra vengono considerati comuni se ricorrono i tre requisiti di cui sopra;

— fucili tipicamente da caccia o sportivi (ad esempio a colpo singolo) possono essere dello stesso calibro di armi da guerra (es. 7,62 Nato).

— Le munizioni di calibro militare, ma di tipo venatorio, sono munizioni comuni e possono essere liberamente commerciate per essere impiegate in detti fucili.

— Fucili tipo guerra, anche in dotazione ad eserciti, possono essere modificati per uso sportivo e venatorio, lasciando inalterato il calibro.

— L'art. 44 del regolamento al T.U.L.P.S. è abrogato implicitamente, così come tutte le circolari anteriori all'entrata in vigore della legge n. 110 e con cui il Ministero dell'Interno pretendeva di qualificare come da guerra certe armi.

De jure condendo si può osservare che la nuova distinzione, pur rappresentando un certo miglioramento rispetto al passato, non è affatto soddisfacente: nelle munizioni di guerra per armi lunghe è rappresentato tutto l'arco dei calibri da 5,56 mm. fino ad 11,43 mm. ed è assolutamente insensato qualificare tipo guerra un'arma che impiega il calibro 6,5x55, perché questo è usato da una mitragliatrice Svedese, e comune quella che impieghi il cal. 6,5x57 non usato in armi da guerra, ma sostanzialmente identico; d'altra parte quella sopra proposta è l'interpretazione più severa possibile, oltre la quale non rimarrebbe che concludere che in Italia i fucili a palla sono tutti, senza eccezioni, tipo guerra.

Per la classificazione delle armi comuni l'art. 6 della legge n. 110 ha istituito una Commissione consultiva che dovrà redigere un catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed esprimere pareri sulla qualificazione di armi da importarsi o da prodursi. La Commissione nel catalogare le armi e nell'esprimere pareri pronunzierà giudizi tecnici solo sulle seguenti questioni:

— idoneità di armi all'impiego bellico per la loro spiccata potenzialità di offesa, fermo restando che per le armi di cui all'art. 2 legge 110, il legislatore ha già escluso tale idoneità;

— presenza in armi, a cui tale requisito possa essere riferito, di analogia di caratteristiche di impiego o balistiche con armi da guerra;

— presenza nelle armi di cui all'art. 2 secondo comma, di specifiche caratteristiche venatorie o sportive e degli altri requisiti.

Per il resto la Commissione dovrà limitarsi ad interpretare con criteri giuridici le norme di legge e, in definitiva, l'ultima parola circa la qualificazione di un'arma spetterà al giudice ordinario o amministrativo.

Per quanto riguarda la catalogazione delle armi comuni da sparo, prevista dall'art. 7 legge 110, e che dovrebbe consistere nell'elencare tutti i modelli di armi italiane o straniere non antiche, di cui viene consentita la fabbricazione o l'importazione o la detenzione, e ritenute comuni dalla P.A., si ha l'impressione che il Ministero dell'Interno si sia cacciato in un vicolo cieco da cui potrà difficilmente uscire: due imprese editoriali straniere, una diretta da H. B. Lockhoven e l'altra da Karl von Pawlas, lavorano separatamente, da anni, a pubblicare un catalogo di armi senza riuscire a compiere l'opera: il Lockhoven nel 1968 aveva già raccolto oltre 20.000 foto di armi e il Pawlas, solo per le pistole, escluse quelle cal. 22 e le rivoltelle, ha raccolto, in 10 anni di ricerche, materiale per 13 volumi e circa 2000 modelli di

pistole. Il Mathews nella sua opera *Firearms Identification*, esamina quasi 7.000 modelli di pistole e rivoltelle. Riesce difficile credere che la Commissione del Ministero possa fare di meglio in pochi mesi!

Le armi da guerra si distinguono in portatili e pesanti (art. 1 D.L. 6 luglio 1974 n. 258).

Portatili o leggere, stando alle stesse istruzioni tecniche dell'esercito italiano, sono quelle che per le loro dimensioni e peso possono essere trasportate da una sola persona, e impiegate da parte di uno o pochi serventi. Tra le mitragliatrici si considerano leggere quelle aventi il calibro inferiore a mm. 12,7.

La legge penale equipara ad ogni effetto alle armi da guerra, le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari (art. 1 n.c. legge n. 110).

4. Nell'ambito delle armi comuni da sparo, distinzione avente rilevanza giuridica (cfr. artt. 2 e 22 legge n. 110) è quella tra *armi da caccia, armi sportive e armi di altro genere*; i criteri distintivi non sono indicati dal legislatore e vanno ricercati nella prassi.

Armi da caccia sono, per tradizione, principalmente le armi lunghe, in quanto in Italia, a differenza di altre nazioni, la caccia con la pistola o la rivoltella è sconosciuta. Ciò non toglie che anche armi corte possano essere qualificate da caccia, come ad esempio certi pistoloni a canna liscia calibro 20 o 24 o a canna rigata (ad esempio la survival-meapon Remington XP-100 cal. 221 Fireball). È superfluo osservare che la circostanza che il T.U. della caccia vieti in Italia di usare per la caccia certi tipi di armi o di calibri, non influisce sulla qualificazione dell'arma, dovendosi aver riguardo alla destinazione potenziale e non a quella attuabile in fatto.

Armi lunghe sono quelle che si sparano imbracciandole, armi corte quelle che si sparano impugnandole.

Può desumersi, come regola generale, che sono armi da caccia tutte le armi lunghe a canna liscia e tutte quelle a canna rigata (ad aria compressa o da fuoco) che non presentino specifiche caratteristiche sportive tali da escluderne o limitarne il ragionevole impiego venatorio, come ad esempio, il peso rilevante, particolari forme del calcio, particolari sistemi di puntamento, ecc.

Le armi sportive possono essere lunghe o corte. Pistole e rivoltelle sportive sono, analogamente a quanto detto per le armi lunghe, quelle che presentano caratteristiche strutturali tali da renderle idonee al tiro di precisione e inadatte per scopi di difesa od offesa. Armi di altro genere sono le pistole e le rivoltelle da difesa, le armi lanciafucili e ad emissione di gas.

5. Il T.U.L.P.S. non regolava chiaramente le armi antiche rare od artistiche, limitandosi a richiedere la licenza per collezionarle (artt. 31 e 32). La licenza era permanente e dovevano denunciarsi al Questore solo i mutamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito.

Mancava quindi ogni definizione di arma antica, rara o artistica e ogni indicazione circa il quantitativo minimo di armi necessario per essere considerati collezionisti. Tutto era lasciato all'estro, sovente bizzarro, di commissari e marescialli, propensi a ritenere moderno anche il moschetto di Garibaldi ed a pensare che due scimitarre appese al muro rappresentassero già una collezione, così che la norma, invece di rappresentare una facilitazione per gli amatori di armi pregiate, che il legislatore sicuramente voleva favorire rispetto ai detentori di armi comuni, veniva a rappresentare un aggravio; per i grossi collezionisti infatti vi era il vantaggio di non dover denunciare ogni piccolo acquisto o vendita di arma e di poter importare anche armi da guerra rare, ma per chi aveva solo tre o quattro armi, che avrebbe ben più facilmente potuto denunciare singolarmente, il fatto di essere considerato collezionista comportava solo l'onere di pagare la relativa tassa di concessione governativa.

La legge n. 110 definisce invece le armi antiche che vengono a costituire, per alcuni aspetti, un genus distinto dalle armi comuni o dalle armi da guerra. L'art. 10 legge n. 110 dice che sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. L'art. 2, lett. h, precisa inoltre che non si considerano armi antiche, ma comuni, le repliche di armi ad avancarica di modello anteriore al 1890.

Ad una prima lettura le due definizioni lasciano un po' perplessi perché si potrebbe intendere che un'arma ad avancarica che non sia una replica (sia cioè di concezione originale) e fabbricata dopo il 1890 debba considerarsi comune. La norma generale è però quella posta dall'art. 10, mentre quella dell'art. 2 è speciale ed introdotta solo per regolare la produzione, diffusasi da una decina d'anni, delle repliche di armi antiche. Sono quindi antiche tutte le armi ad avancarica che non siano repliche, anche se fabbricate dopo il 1890.

Le repliche di armi ad avancarica o a retromarcia, anche se di modello anteriore al 1890, sono armi comuni vere e proprie che devono portare il nome del fabbricante, il numero di matricola, il punzone del banco di prova, il numero del catalogo nazionale, a pena di essere considerate armi clandestine (art. 23 legge n. 110).

La fabbricazione di false armi antiche viene indirettamente ad essere severamente punita.

Anche le armi da guerra possono essere antiche, come ad esempio un cannone Napoleonico o una mitragliatrice Maxim.

La legge nulla ha innovato per quanto concerne la licenza di collezione e la detenzione delle armi antiche, ma ha previsto l'emanazione di un apposito regolamento di esecuzione.

Già fin d'ora può però osservarsi che l'art. 10 legge n. 110 consente di detenere senza licenza di collezionista di armi moderne, otto armi comuni da sparo, e che sarebbe, di conseguenza, assurdo considerare collezionista di armi antiche chi detenga un numero minore di armi antiche. Allo stato solleva fondati dubbi di costituzionalità il fatto che il collezionista di armi antiche debba pagare una tassa di concessione governativa da cui è esente il collezionista di armi moderne, o che debba richiedere la licenza chi colleziona armi da taglio antiche e non chi colleziona armi da taglio moderne.

Le armi antiche sono considerate armi comuni per quanto concerne il loro porto e trasporto, la vendita o l'acquisto, almeno fino a quando non verrà emanato l'apposito regolamento.

6. Il T.U.L.P.S., all'art. 28, regolava anche la circolazione delle parti di arma da guerra o tipo guerra, senza però definire il concetto di parte d'arma; nulla stabiliva in merito alle parti di armi comuni. La legge 14 ottobre 1974 n. 497 ha esteso i reati concernenti le armi da guerra anche alle armi comuni da sparo e lo ha fatto atte all'impiego, per cui ora è punita anche la detenzione di un pezzo di fucile da caccia.

Gli artt. 18 e 19 legge n. 110 introducono anche particolari cautele e pene per il trasporto di parti di arma comune da sparo e l'art. 20 regola lo smarrimento od il furto di parti di armi.

Si può perciò concludere che in forza delle nuove disposizioni anche le parti di arma comune da sparo sono soggette allo stesso regime giuridico dell'arma intera, salvo particolari fattispecie che sono semplicemente sfuggite al legislatore (ad esempio l'art. 17 legge 110 non vieta la compravendita per corrispondenza di parti di armi, anche se in tal modo potrebbe essere facile evadere il divieto).

L'art. 19 legge 110 pone una limitazione al concetto di parte di arma comune. Mentre per le armi da guerra ogni parte è equiparata, nel regime giuridico, al tutto (salvo naturalmente quelle minuterie, come viti, spinotti, molle, perni, che per la loro genericità potrebbero far parte di qualunque congegno meccanico) per le armi comuni si considerano parti solo le canne, le carcasse, i carrelli, i fusti, i tamburi, le bascule, i caricatori; non quindi, ad esempio, un grilletto, un alzo, un mirino, un otturatore.

Non sono parti di arma comune o da guerra, quegli oggetti che rappresentano solo degli accessori, come cannocchiali, silenziatori, visori notturni, treppiedi, cinghie, baionette amovibili, ecc.

Non dovrebbero considerarsi parti di arma le parti in legno.

Parti di armi non da sparo non hanno rilevanza giuridica.

7. L'art. 3 della legge 110 vieta di alterare le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, in modo da aumentarne la potenzialità di offesa o di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento.

La disposizione vuole, da un lato, impedire l'uso dei fucili

a canne mozze, molto più pericolosi di un mitra e, d'altro lato, la trasformazione clandestina di armi di scarsa pericolosità in armi più micidiali.

Non ogni modifica è però proibita perché il vietato aumento della potenzialità di offesa o di facilitazione nel porto, uso od occultamento devono essere conseguenze o dell'alterazione delle caratteristiche meccaniche o dell'alterazione delle dimensioni dell'arma. Ogni altra modifica è consentita purché non faccia scomparire o alteri i segni di identità dell'arma (art. 26 legge n. 110).

È consentito perciò diminuire l'efficacia di un'arma o ritubandola per diminuirne il calibro (occorre naturalmente denunciare la variazione del calibro), o riducendo la capacità del caricatore, o eliminando l'alzo, o togliendo la rigatura. È consentito montare sulle armi cannocchiali, visori notturni e quei silenziatori che non richiedano modifiche delle caratteristiche meccaniche dell'arma. Ricorderò in proposito che, contrariamente all'opinione comune, i silenziatori non sono vietati dall'ordinamento giuridico italiano che li ricorda solo all'art. 14 T.U. Caccia per proibirne l'uso venatorio. Essi, tra l'altro, non possono neppure essere considerati come parti di arma, salvo quei pochi tipi che sono parte integrante di armi appositamente costruite.

Modifiche vietate sono le seguenti: accorciamento rilevante delle canne o del calcio di un fucile; trasformazione di arma normale in arma a scavezzo; trasformazione di una carabina in pistola; trasformazione di un'arma semiautomatica in arma automatica; trasformazione di un'arma da sparo in un'arma idonea ad impiegare munizioni di maggiore potenzialità (arma ad aria compressa in arma da fuoco, arma Flobert in arma a percussione centrale, arma a salve in arma atta a sparare proiettili, ecc.).

Le modifiche di un'arma, anche vietate, non fanno diventare l'arma clandestina (art. 23 legge n. 110) purché non vengano eliminati i prescritti contrassegni.

Commette per contro il reato di fabbricazione o detenzione di arma clandestina chi si costruisce un'arma partendo da oggetti che arma non sono.

8. Sovente sorge il problema fino a qual punto possano ancora essere considerate armi, armi rese inefficienti. Se si volesse arrischiare una definizione, potrebbe dirsi che un'arma non è più tale quando tutte le sue parti essenziali sono così modificate o rovinate che è impossibile ripristinarne la funzionalità con i comuni strumenti.

La definizione vale anche per le singole parti di arma e pare superfluo rilevare che se si detiene illegalmente un'arma da sparo con tutte le parti inefficienti, salvo una, si risponderà pur sempre di detenzione illegale di parte di arma.

Deve considerarsi inefficiente un'arma talmente consunta per la ruggine da esserne divenuto pericoloso l'impiego.

9. L'art. 5 legge n. 110 vieta la fabbricazione di giocattoli trasformabili in armi, stabilendo che i giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano le trasformazioni in armi da sparo. La disposizione è formulata male perché parla di « giocattoli riproducenti armi » e in lingua italiana per giocattoli si intendono gli oggetti destinati al trastullo dei bambini. Nessuno ha mai considerato giocattoli le roulette, le scacchiere, gli oggetti da collezionismo, anche se, in buona sostanza, essi ben potrebbero essere definiti come giocattoli per adulti; di conseguenza la legge sembra non concernere le riproduzioni di armi che non sono giocattoli e cioè quelle riproduzioni da usare a scopo decorativo, non funzionanti (si pensi a tutte le finte armi antiche, vendute anche dai mobilieri).

La norma deve essere però interpretata estensivamente ricomprendendovi tutti gli oggetti imitanti armi.

Il divieto di fabbricazione di giocattoli trasformabili in armi o privi del tappo rosso sulla canna concerne solo i fabbricanti e non riguarda gli acquirenti o i detentori.

10. Letteralmente per munizioni dovrebbe intendersi ciò che serve direttamente per il caricamento di un'arma da sparo e cioè le cartucce per le armi a retrocarica, polvere e palle per le armi ad avancarica.

Le leggi sulle armi hanno invece dato un significato diverso al termine munizioni, a seconda che esso sia riferito alle munizioni da guerra o per armi comuni.

L'art. 33 Reg. T.U.L.P.S. definiva come munizioni da guerra « le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule

ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche ». L'ultimo comma dell'art. 1 legge n. 110 le definisce invece come « le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi, destinati al caricamento delle armi da guerra ».

Risulta perciò che polvere e capsule, anche se destinate al caricamento di armi da guerra, non sono più considerate « munizioni da guerra », mentre continuano ad esserlo i bossoli ed i proiettili. Il riferimento a « parti di proiettili » deve intendersi fatto a quei proiettili di grosso calibro formati da più parti (es. ogiva o spoletta).

La legge parla naturalmente di bossoli e proiettili nuovi, non ancora sparati, perché altrimenti essi non sono più direttamente « destinati al caricamento ».

La definizione di munizioni da guerra, sopra riportata, è speciale rispetto al termine « munizioni » in generale, e non può essere estesa per analogia alle munizioni per armi comuni che sono solamente le cartucce cariche (si veda l'art. 2 legge n. 110 in cui il termine munizione è usato quale sinonimo di cartuccia). Polvere ed inneschi per munizioni di arma comune (ed ora anche da guerra) sono regolati alla stregua delle altre materie esplodenti, mentre non si considerano munizioni né bossoli per cartucce da caccia o per pistola, né i pallini da caccia.

Già si è detto circa i criteri per distinguere le cartucce da guerra da quelle comuni, rilevando che il calibro non è decisivo a tal fine, dato che l'art. 2 legge n. 110 prevede che siano considerate comuni armi atte ad impiegare munizioni da guerra di tipo diverso da quello militare.

Al quarto comma dell'art. 2 legge n. 110 il legislatore ha poi vietato certi tipi di cartucce (incendiarie, traccianti, esplosive ecc.) dimenticandosi però di stabilire la pena relativa.

Le cartucce per armi comuni si distinguono:

- cartucce a palla per armi a canna rigata;
- cartucce a munizione spezzata per armi a canna liscia;
- cartucce a palla (ad es. tipo Brenneke) per armi a canna liscia;
- cartucce a gas;
- cartucce a salve;

L'art. 26 legge n. 110 ha introdotto la nozione di « cartuccia a pallini » e la circolare n. 10.17992/1010 (2), in data 4 maggio 1975, della Dir. Gen. P.S., afferma che essa non include anche le cartucce a pallettoni. La distinzione sostenuta dalla circolare non pare però avere molto significato perché nessuno ha mai stabilito la linea di confine tra pallini e pallettoni, che dovrebbero essere i pallini aventi il diametro superiore ad una certa misura (5 o 6 millimetri?).

Il citato art. 26, che ha modificato l'art. 38 T.U.L.P.S. circa l'obbligo di denuncia delle munizioni, merita un particolare esame perché è stato formulato talmente male da venire a dire esattamente il contrario di quello che intendeva il legislatore.

Il titolo dell'articolo recita: « limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni » e siccome prima il T.U.L.P.S. prevedeva l'obbligo di denunciare qualunque quantitativo e tipo di munizioni, sembra che il titolo dell'articolo voglia capovolgere la situazione dicendo che le munizioni, per regola generale, non vanno denunciate, salve le eccezioni contenute nell'articolo stesso.

L'articolo continua dicendo che deve fare la denuncia chi detiene più di mille cartucce a pallini e la lettera della legge è pertanto chiarissima nel far concludere che deve fare la denuncia solo chi si trovi in tale situazione e non chi, ad esempio, detenga 1500 cartucce per pistola!

Il legislatore voleva invece dire « limiti al quantitativo di munizioni detenibili senza denuncia » e che è esentato dall'obbligo di denuncia delle munizioni solo chi detiene non più di 1000 cartucce da caccia a pallini, ed è questa l'interpretazione che la giurisprudenza dovrà adottare. Per le munizioni diverse dalle cartucce a pallini e per i quantitativi di queste oltre le 1000, rimane fermo l'obbligo, inverso mai osservato, di denunciare anche ogni variazione nel quantitativo detenuto (art. 58 Reg. T.U.L.P.S.).

L'esenzione dall'obbligo della denuncia spetta solo se si è in possesso di armi regolarmente denunciate. La legge non dice che le armi debbono essere del tipo impiegante le munizioni a pallini che si detengono, ma anche questo è un

errore linguistico del legislatore. Chi detiene abusivamente un fucile e le relative cartucce, anche in numero inferiore a 1.000, commette quindi due distinti reati.

Non bisogna infine confondere l'obbligo di denuncia delle munizioni, previsto dall'art. 38 del T.U.L.P.S., con l'obbligo di munirsi di licenza del Prefetto per tenere in deposito o trasportare più di 1500 cartucce da caccia caricate a polvere e di 200 cartucce per pistola (art. 47 T.U.L.P.S. e 97 Reg. T.U.L.P.S.). Chi voglia tenere più di 1500 cartucce a pallini dovrà di conseguenza munirsi di licenza e poi denunciare il quantitativo detenuto. Il rilascio della licenza deve precedere l'acquisto delle munizioni.

Non è chiaro che cosa intenda l'art. 97 Reg. T.U.L.P.S. per «cartucce da fucile da caccia caricate a polvere» in contrapposizione a «cartucce cariche per pistola o rivoltella»: non vi è differenza essenziale tra polveri senza fumo per il caricamento di cartucce da caccia a pallini, e polveri per il caricamento di munizioni di arma a canna rigata, lunghe o corte.

Il limite di 200 cartucce per arma corta non è quindi giustificabile con il fine dichiarato di prevenire infortuni e disastri, ma deriva da motivi di sicurezza pubblica. Dovrebbe quindi opinarsi che, contrariamente alla lettera della legge, il legislatore parlando di cartucce da fucile da caccia si sia riferito solo a quelle per armi a canna liscia, ragione per cui, rispetto alle cartucce per fucili a canna rigata, dovrebbe, per identità di ratio, valere analogicamente il limite dettato per le munizioni da pistola. La materia è però tutta opinabile.

I pallini per armi ad aria compressa non sono munizioni, come si deduce dal primo comma art. 5 legge 110, in cui vengono qualificati come pallini. Essi possono quindi essere liberamente acquistati e ceduti.

Particolare esame meritano le disposizioni che stabiliscono le pene per chi venda od acquisti armi o munizioni senza osservare le prescrizioni degli artt. 35 e 55 T.U.L.P.S.

Gli artt. 35 e 55 del T.U.L.P.S., nel testo modificato dal D.L. 22 novembre 1956 n. 1274 e legge 22 dicembre 1956 n. 1452, punivano con l'arresto da tre mesi ad un anno, e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000, il fabbricante, il commerciante di armi o munizioni od il riparatore di armi che le avesse vendute a persone prive di nulla osta o di porto d'armi, o che si fosse rifiutato di esibire i registri, o che li avesse tenuti irregolarmente.

Punivano invece con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 50.000, il privato che avesse acquistato le armi e le munizioni senza esservi legittimato e il privato cessionario (cioè non commerciante autorizzato) che avesse ceduto l'arma a persona non legittimata.

La legge n. 110 ha stabilito ora all'art. 5 che l'obbligo della registrazione sul registro delle operazioni giornaliere, di cui al primo comma art. 55 T.U.L.P.S., non si applica alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli ed inneschi, dei palli per armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.

I dubbi nascono quando si cerca di stabilire quali pene si applicano ai violatori degli artt. 35 e 55 T.U.L.P.S. dopo le nuove modifiche.

Rispetto alle armi da sparo comuni la legge 2 ottobre 1967 n. 895, modificata dalla legge 14 ottobre 1974 n. 497, punisce, agli artt. 1 e 7, chiunque, senza licenza, vende o cede armi comuni da sparo, munizioni, esplosivi; la pena è quella da 2 a 8 anni per le armi e da 3 a 12 anni per gli esplosivi. Questo articolo però non concerne la fattispecie in esame, ma quella, ben diversa, di chi vende o cede senza licenza, quando la licenza è richiesta; le leggi vigenti non prevedono che il privato cessionario di armi si debba munire di alcuna licenza per vendere un'arma in suo possesso e perciò le violazioni all'art. 35 T.U.L.P.S. commesse da privati o da operatori muniti di licenza sono ancora punite, come per il passato, e con pene invariate, perché la legge 895 aveva raddoppiato le pene stabilite nel C.p. per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi, ma non quelle stabilite in altre leggi.

Rispetto all'art. 55 T.U.L.P.S., l'art. 25 legge 110 ha invece mutato le pene e apportato una ulteriore distinzione imponendo l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere anche a «chiunque per l'esercizio della propria attività lavorativa fa abituale impiego di esplosivi». Le pene sono ora quelle della reclusione da sei mesi a tre anni e della

multa da lire 200.000 a lire due milioni per chi non tenga il registro.

Chi invece cede esplosivi a persone non legittimate o chi li acquista senza esservi legittimato è punito con le pene stabilite dall'art. 55 T.U.L.P.S., triplicate a norma art. 34 legge 110 (in ogni caso arresto non inferiore a tre mesi).

Le munizioni per armi a salve (non quelle per armi giocattolo) e per strumenti lanciarazzi, anche prescritti (u.c. art. 2 legge 110) sono soggette al regime delle munizioni vere e proprie, anche se esse trovano impiego in arnesi non considerati armi comuni. Ciò dovrebbe valere anche per le munizioni per armi sparachiodi.

11. L'acquisto di armi comuni è regolato all'incirca come per il passato. Mentre però la legge 22 dicembre 1956 n. 1452 consentiva l'acquisto da parte di ogni persona maggiorenne, senza formalità, di armi ad aria compressa e tipo Flobert, delle relative munizioni e delle munizioni da caccia, la legge n. 110 ha tolto questa facilitazione. Perciò per comperare ogni tipo di arma propria sia da punta o da taglio (stiletto, baionetta, sciabola, pugnale, bastone animato), che da sparo, occorre essere muniti di porto d'armi oppure dell'autorizzazione rilasciata dal Questore (art. 35 T.U.L.P.S.). La disposizione vale anche per le cessioni tra privati: sia il privato che cede un'arma sia quello che la riceve, sono tenuti a denunciare il trasferimento all'autorità di P.S. e non si può cedere un'arma a chi non sia legittimato.

Il primo comma dell'art. 8 legge 110 è formulato in modo equivoco perché dicendo che «la richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35 terzo comma T.U.L.P.S. deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione» sembra voler significare che il T.U. prevede l'obbligo di richiedere il nulla osta sia per l'acquirente che per il cessionario. L'art. 35 T.U.L.P.S. è chiaro invece nel dire che il nulla osta occorre solo per chi intende acquistare armi, e l'art. 8 legge 110 vuole probabilmente dire che la richiesta del nulla osta invece che dal futuro acquirente può essere presentata anche dal cessionario, il quale però, evidentemente, non dovrà indicare il motivo per cui intende cedere l'arma (motivo che non interessa a nessuno), ma il motivo che spinge l'acquirente a comperarla.

L'art. 9 legge 110 ribadisce le condizioni soggettive che condizionano il rilascio della licenza in materia di armi; ad esse vanno aggiunte le disposizioni contenute nella legge sull'obiezione di coscienza e sulla mafia.

L'art. 17 legge 110 vieta la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza. L'articolo, steso in modo un po' contorto, vuol dire sostanzialmente che non si possono commissionare per corrispondenza armi a ditte, ma che bisogna invece andare ad ordinarle di persona, in modo che vi sia una sicura identificazione diretta della persona che acquista. L'ordinazione per corrispondenza è però consentita agli operatori del ramo ed a chi si munisca di autorizzazione del Prefetto, valida per una sola ordinazione. Una volta che le armi sono state commissionate, esse possono poi essere spedite all'acquirente, come si argomenta dal successivo art. 18.

Una erronea interpretazione delle nuove disposizioni di legge, che va decisamente contestata, è quella contenuta nella circolare 4 maggio 1975 n. 10.17992/10100 della Dir. Gen. P.S., secondo cui le persone legittimate per la loro qualità permanente a detenere e portare armi (art. 73 Reg. T.U.L.P.S.), d'ora in poi, dovrebbero anch'esse munirsi di nulla osta del Questore per poter acquistare armi «al fine di evitare che si abusino di tessere di riconoscimento smarrite o rubate». La spiegazione fornita per la nuova interpretazione è assolutamente risibile perché in Italia, con due milioni e mezzo di cacciatori, è molto più facile che vengano smarrite licenze di porto di fucile che non tessere di riconoscimento di magistrati o prefetti (per non parlare della facilità con cui un nulla osta può essere falsificato). In secondo luogo l'estensore della circolare dimentica che il nulla osta non è richiesto al fine di controllare gli acquisti di armi (che possono essere acquistate senza nulla osta da chiunque abbia il porto d'armi), ma solo al fine di accertare che il richiedente sia fornito dei previsti requisiti soggettivi, il che è presunto dalla legge per le persone suddette, autorizzate persino a detenere armi da guerra senza farne denuncia.

12. Come in passato, può tenersi ogni genere di arma propria comune dietro semplice denuncia all'ufficio di P.S.

o, ove esso manchi, al locale comando Carabinieri. Devono essere denunciate anche le armi da punta o da taglio, le armi ad aria compressa, gli strumenti lanciarazzi non prescritti da leggi o regolamenti, e le armi ad emissione di gas.

Se si detengono armi in luoghi per cui è territorialmente competente un diverso ufficio di P.S. o una diversa stazione dei Carabinieri, occorre denunciare ogni arma alla autorità competente per il luogo in cui essa si trova, ricordando che a mente art. 58 Reg. T.U.L.P.S., ultimo comma, ogni volta che si denuncia un'arma devono indicarsi tutte le altre armi di cui si è in possesso, anche se già denunciate ed anche se detenute altrove, indicando il luogo in cui si trovano.

Singole armi antiche, bianche o da fuoco, che non costituiscano collezione, devono essere denunciate singolarmente.

Deve denunciarsi ogni variazione, anche in diminuzione, nel numero delle armi detenute e quindi ogni cessione, furto, smarrimento o distruzione (art. 58 Reg. T.U.L.P.S. e art. 20 legge n. 110).

Per le armi da sparo moderne l'art. 10 legge n. 110 ha introdotto una limitazione nel numero di armi detenibili in base a semplice denuncia, stabilendo che non si possono detenere più di sei armi lunghe o corte da caccia, a canna liscia o rigata, e di due armi da sparo, lunghe o corte, di altro genere, ivi compresi arnesi lanciarazzi, armi ad emissione di gas e ad aria compressa. Chi vuole detenerne un numero superiore, deve munirsi di licenza per collezione di armi moderne. Non è consentito aumentare ad otto il numero delle armi da caccia detenute, rinunciando a detenere le due armi di diverso tipo.

Non vi è nessuna limitazione al numero di armi bianche moderne detenibili con la semplice denuncia.

13. Anche in questa materia il legislatore ha creato una notevole confusione.

Il T.U.L.P.S. regolava solamente la raccolta di armi da guerra o tipo guerra (art. 28) e la collezione di armi antiche rare o artistiche (artt. 32, 32 e 38, in cui impropriamente si usa il termine « raccolta »).

La legge 14 ottobre 1974 n. 497, art. 14, dopo aver aumentato le pene per l'illegale raccolta di armi da guerra, ha stabilito che le stesse pene, diminuite di un terzo, si applichino a chi fa « raccolta illegale di armi comuni da sparo o parti di esse ». Siccome però, in quel momento, non era prevista alcuna licenza per la raccolta di armi comuni per una ragione diversa da quella di commercio od industria, non commetteva il reato in questione chi acquistava o denunciava regolarmente più armi, in quanto ciò facendo nulla commetteva di illegale. Poteva essere incriminato per « raccolta illegale » chi avesse acquistato un numero rilevante di armi senza essere autorizzato o legittimato all'acquisto, o chi le avesse detenute senza farne denuncia.

La legge n. 110 ora, oltre a prevedere l'emanazione di un regolamento per le collezioni di armi antiche, rare o artistiche, punisce la collezione senza licenza di armi comuni da sparo, con pene inferiori a quelle che la legge n. 497 commina per la raccolta di esse.

Sorge quindi l'esigenza di distinguere i due concetti di raccolta e di collezione (a meno che non si voglia ammettere che il legislatore, legiferando a vanvera, abbia usato i due termini indiscriminatamente e abbia inteso diminuire le pene prima comminate).

La circostanza che il T.U.L.P.S. regolasse solo la raccolta delle armi da guerra, e non quella delle armi comuni, dimostra che ratio della norma era di impedire l'armamento di truppe private e che perciò la raccolta di armi non poteva andare disgiunta dal fine di usarle per scopo di armamento, il che richiedeva anche una certa idoneità e uniformità delle armi. Ciò non avviene per le collezioni in cui la diversità delle armi tra di loro è una caratteristica quasi connotata (e l'art. 10 legge 110 dispone per l'appunto che i collezionisti di armi moderne possano detenere solo un modello di ogni arma) e in cui lo scopo è preminentemente culturale.

Si può concludere che la raccolta di armi si distingue dalla collezione perché nella raccolta non è ravvisabile altro scopo se non quello di accumulare armi in funzione non della loro qualità, ma del loro numero.

Il sesto comma dell'art. 10 legge 110, che stabilisce l'obbligo della licenza per chi detenga oltre un certo numero di armi da sparo, è formulato in modo da sollevare dubbi di

interpretazione, così che la disposizione ha trovato diversa applicazione nelle varie Questure.

Detto comma recita: « La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 T.U.L.P.S., è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione ».

Da alcuni si è ritenuto che la norma debba essere interpretata nel senso che se si supera il prescritto numero di armi si diventa collezionisti rispetto a tutte le armi detenute, che non potrebbero più essere usate perché il successivo nono comma dell'art. 10 vieta di detenere munizioni relative alle armi collezionate: conseguenza di questa interpretazione è che il collezionista dovrebbe rinunciare ad essere cacciatore o tiratore sportivo e a portare armi da difesa. Altri invece opinano che si diventi collezionisti solo rispetto alle armi in soprannumero, ferma la possibilità di detenere fino ad otto armi fuori collezione. Questa interpretazione consentirebbe ai collezionisti di continuare a cacciare, di portare una pistola per difesa personale, di dedicarsi al tiro sportivo, subordinatamente alla condizione (peraltro gravosa) che per queste attività essi usino armi di *calibro diverso* da quelle facenti parte della collezione.

Nessuna delle due interpretazioni può prevalere sull'altra in forza di argomentazioni giuridiche: la prima è più aderente alla stretta lettera della legge e ben si inquadra nella volontà politica, ispiratrice della legge, di rendere il più possibile difficile la vita agli amatori di armi; la seconda consente una soluzione di ripiego che meno urta contro il buon senso.

Al collezionista di armi moderne è vietato detenere più di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale (articolo 10, sesto comma, legge n. 110). Per modelli dovrebbero intendersi le varianti ufficiali di un'arma caratterizzati da una particolare denominazione e la limitazione dimostra che il legislatore non aveva alcuna idea del significato di collezione, che non è un mero campionario di armi, ma raduna armi secondo un ben preciso filo conduttore: vi è chi segue la storia di un'arma riscontrando ogni minima variazione, chi raccoglie armi connesse con un determinato personaggio od avvenimento storico e così via. Né il legislatore avrebbe dovuto ignorare che le coppie di armi (armi gemelle) rappresentano i pezzi più pregiati di ogni collezione.

I collezionisti si chiedono ora se (accogliendo l'interpretazione secondo cui possono tenersi sei più due armi fuori collezione) il divieto di tenere più armi dello stesso modello riguardi anche le armi fuori collezione e se sia possibile inserire un'arma nella collezione e lasciarne fuori una dello stesso modello.

La materia è tutta opinabile e non vi sono argomenti giuridici a cui appigliarsi per risolvere il dubbio. Esigenze pratiche tradizionali di caccia e di tiro sportivo, richiederebbero di detenere più armi uguali fuori collezione; sembra invece contrastare con lo spirito della legge il tenere un'arma in collezione e una dello stesso modello fuori.

Il nono comma dell'art. 10, relativo al divieto di detenere le munizioni, non fa sorgere meno dubbi interpretativi.

In primo luogo esso vieta di detenere munizioni « per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo ». Il divieto vale anche, stando alla lettera, per le armi antiche, il che è semplicemente assurdo perché, se esse sono ad avancarica, non utilizzano cartucce, ma polvere nera ed è perfettamente la stessa cosa, ai fini della sicurezza pubblica, che un cittadino detenga un chilo di polvere per caricare un'arma o per caricarne venti; se l'arma antica è a retrocarica, le cartucce sono pezzi pregiati quanto le stesse armi e culturalmente sono parte integrante dell'arma o della collezione.

Non è chiaro inoltre se il divieto di detenzione sia relativo, e implicante la proibizione di detenere nella stessa abitazione armi o munizioni, oppure se esso sia assoluto e tale da significare per il collezionista il divieto di possedere, anche per l'uso temporaneo e fuori del luogo ove si trova la collezione, munizioni atte ad essere usate nelle armi collezionate (si pensi al collezionista di doppiette da caccia cal. 12 che intende andare a caccia e vuole portare, sul luogo di caccia, cartucce cal. 12).

La lettera della legge farebbe propendere per quest'ultima interpretazione. Occorre però considerare: a) che il legisla-

tore non dice, come facilmente avrebbe potuto, che al collezionista sia vietato portare od usare armi; b) che il collezionista può detenere munizioni non relative alle armi collezionate, e ciò non può che accadere con lo scopo di usarle con armi estranee alla collezione; c) che il collezionista di solito non è un contemplatore di armi appese al muro. Ché, in tal caso, potrebbe accontentarsi di armi rese innocue e di libera detenzione, ma è spesso un tecnico, un perito balistico, uno sportivo, che ha necessità di usare e sperimentare le armi in suo possesso.

Ritengo perciò che il divieto sia stato imposto per ragioni di sicurezza, al fine di impedire che eventuali ladri si impadronissero contemporaneamente sia delle armi che delle munizioni (si veda l'art. 20 legge 110 che impone ai collezionisti l'adozione di impianti di allarme) e che il collezionista, specie se raccoglitore, accumulasse un armamento privato. Non vi sono quindi motivi per ritenere che al collezionista sia vietato andare a caccia, dedicarsi al tiro sportivo, portare una pistola carica per legittima difesa, purché non detenga le relative munizioni nella propria abitazione.

Quando si richiede la licenza per collezionare armi occorre indicare al Questore l'elenco delle armi detenute; la legge non dice che cosa bisogna fare quando si cedono, scambiano od acquistano armi: occorre informare ogni volta il Questore dei mutamenti avvenuti nella collezione o sarà sufficiente la normale denuncia ai Carabinieri o alla Questura? Indubbiamente non è applicabile la norma, dettata per le sole collezioni di armi antiche, secondo cui è sufficiente denunciare i mutamenti sostanziali.

In mancanza di disposizioni ritengo che sia sufficiente la denuncia ai Carabinieri o al locale ufficio di P.S. senza bisogno di correggere ogni volta la licenza di collezione che dovrà essere generica; chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo ove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate (art. 58 u.c. Reg. T.U.L.P.S.).

Il numero massimo di armi detenibili in base a semplice denuncia è riferito alle singole persone e non ai luoghi: si diventa collezionisti anche se si detengono cinque armi nella casa di città e cinque nella casa di campagna, mentre, per contro, più persone coabitanti possono detenere ciascuna il numero massimo di armi.

I collezionisti devono munire il luogo ove detengono le armi di idonee difese antifurto (art. 20 legge 110).

14. La legge n. 110 non ha introdotto particolari novità. Le armi proprie possono essere portate solo se si è muniti di apposita licenza che può essere concessa solo per le armi lunghe o corte da sparo e per i bastoni animati con lama di lunghezza non inferiore a cm. 65 (art. 42 T.U.L.P.S.).

Il porto di ogni altra arma (pugnali, sciabole, mazze ferate, noccoliere, sfollagente ecc.) è vietato in modo assoluto e quindi chi è autorizzato a portare la pistola commette un reato se porta, in sua vece od assieme ad essa, un pugnale od uno sfollagente.

Problemi particolari sorgono quando si cerca di conciliare queste disposizioni con quelle degli artt. 8 e 32 T.U. della Caccia, modificato dalla legge 2 agosto 1967 n. 799.

L'art. 8 autorizza i cacciatori « a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria » e la maggior parte dei cacciatori ritiene lecito portare con sé coltelli da caccia (tipo bowie-knife o boy scout) che la giurisprudenza (Cass. 8 luglio 1954), forse a torto, ha considerato armi proprie.

Il coordinamento delle varie norme induce a far ritenere che l'art. 8 voglia dire soltanto che si considera giustificato il porto delle armi improprie. Ciò trova conforto nella constatazione che l'art. 1 legge 2 agosto 1967 n. 799, che ha modificato l'art. 8 del T.U., ha assorbito anche l'art. 11 del T.U. ove si consentiva il porto di utensili da punta o da taglio « anche per sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della selvaggina », usando invece l'espressione più limitativa di « ogni esigenza venatoria ».

Altro problema di notevole importanza pratica concerne il porto di armi cariche in determinate situazioni.

L'art. 32 del T.U. della caccia, modificato dalla citata legge 799, prevede che le armi da sparo devono essere portate in posizione di sicurezza in vicinanza di immobili e di vie di

comunicazione, e che è vietato il porto di armi cariche, anche se in sicura, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli; prescrive inoltre che in tempo di caccia chiusa non possono essere portate armi caricate con munizione spezzata.

Trattasi ora di chiarire se la disposizione si applichi solo alle armi da caccia, o comunque alle armi lunghe, oppure anche alle armi corte, e che cosa si debba intendere per arma carica: quella con la cartuccia in canna o anche quella con la cartuccia ancora nel serbatoio o nel caricatore?

La Cassazione ha affrontato il problema con la sentenza 3 giugno 1974 (Giust. Pen. 1975, II, 140) affermando che il divieto concerne ogni tipo di arma e che si deve considerare carica anche l'arma senza cartuccia in canna, ma nel caricatore. Questa sentenza è, a mio avviso, errata perché essa si è limitata alla lettera della legge (invero equivoca) per attribuire al legislatore « una volontà di frustrare i pericoli derivanti alla pubblica incolumità dal porto in zone abitate » che invece trova in altre disposizioni, e nell'intero sistema di diritto delle armi, un correttivo imposto dal buon senso e dalle quotidiane necessità.

Per interpretare rettamente la norma occorre tener presente:

a) la norma è contenuta non in una legge di pubblica sicurezza, ma nella legge sulla caccia; sembra logico pensare che il legislatore parlando di armi avesse in mente i fucili e non le pistole che, in Italia, nulla hanno a che vedere con la caccia.

b) l'art. 702 C.p. vieta di portare un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone; da ciò si arguisce che, prima della entrata in vigore dell'art. 4 legge n. 110, era lecito portarvi una pistola carica e che questa, a maggior ragione, poteva e può essere portata nei centri abitati ove di norma la folla non è così compatta come in una adunanza.

c) Lo scopo dell'art. 32 non è di vietare l'uso delle armi nei centri abitati perché in tal caso, ed a maggior ragione, avrebbe disposto, come per l'attraversamento delle zone di ripopolamento, che l'arma venisse trasportata smontata e chiusa in un involucre.

La norma vuole invece chiaramente evitare solo che si verifichino incidenti a causa di spari accidentali dell'arma. Sotto questo profilo ogni tipo di arma da fuoco ha un diverso grado di pericolosità; se l'arma ha la cartuccia nella camera, possono sempre esplodere spari accidentali o per urto dell'arma o per trazioni al grilletto. Quando però le armi hanno la cartuccia ancora nel serbatoio o nel caricatore, è esclusa ogni possibilità di sparo accidentale perché, in ogni caso, per giungere allo sparo, occorre compiere i due movimenti ben distinti di spingere la cartuccia nella camera e di azionare il grilletto. Il discorso non è sostanzialmente diverso per le rivoltelle in cui può verificarsi che sotto al cane vi sia una camera del tamburo vuota oppure una piena. Il meccanismo delle rivoltelle è poi tale che se il cane è smontato occorre esercitare una notevole trazione sul grilletto per montare il cane, per cui possono essere equiparate alle altre armi.

d) Il nostro ordinamento prevede che i cittadini possano portare armi da fuoco lunghe o corte per difesa personale. Questa difesa deve potersi estrinsecare in forma valida, usando l'arma da fuoco per la sua naturale funzione e quando se ne ha bisogno, perché se essa dovesse servire solo per spaventare gli aggressori con il suo aspetto, tanto varrebbe portare delle belle imitazioni in plastica. Una valida difesa può essere attuata solo se l'arma è pronta all'impiego e cioè carica, almeno fino a quando i delinquenti non impareranno anch'essi che le armi vanno portate scariche!

A norma dell'art. 703 del C.p. e 57 T.U.L.P.S. è bensì vietato sparare armi da fuoco nei luoghi abitati, ma deve pur sempre sottintendersi la regola che ciò che è vietato può diventare lecito quando ricorrano particolari discriminanti come la legittima difesa e lo stato di necessità.

Ciò premesso pare indiscutibile che l'unica soluzione che consenta di conciliare tutte le esigenze, non solo pratiche, ma emergenti dal nostro ordinamento giuridico, sia quella di ritenere che il legislatore, nel dettare la norma venatoria, abbia usato l'espressione generica « armi da sparo » sottintendendo la precisazione « da caccia », ritenendo implicito che se regolava la materia venatoria, non intendeva riferirsi alle armi da difesa.

In secondo luogo la ratio della norma consente di ritenere che per le armi da caccia in cui ciò è possibile, il precetto legislativo sia rispettato quando le munizioni sono contenute nel serbatoio e non ve ne sia in canna.

15. Le recenti disposizioni hanno notevolmente ristretta la circolazione delle armi da guerra.

Il T.U.L.P.S., art. 28, prevedeva che le armi da guerra potessero essere acquistate, detenute e collezionate da chiunque, dietro apposita licenza.

L'art. 10 legge 110 prevede invece che d'ora in poi non potranno più rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra. Le armi già regolarmente denunciate o raccolte possono essere conservate, possono essere acquistate per successione, possono essere esportate e possono essere cedute a fabbricanti di armi da guerra. Non possono essere cedute ad altri detentori o collezionisti.

Disposizioni speciali vigono per le persone che per la loro qualità permanente hanno il diritto di andare permanentemente armate (art. 38 T.U.L.P.S. e art. 73 Reg. T.U.L.P.S.) e cioè: il capo della polizia, i prefetti, i vice prefetti, i vice prefetti ispettori, i magistrati addetti al pubblico ministero o dell'ufficio istruzione, i pretori, i giudici di sorveglianza, i funzionari di P.S., gli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Guardie di P.S., del Corpo Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

L'interpretazione tradizionale data alla norma del T.U.L.P.S., e basata principalmente sull'art. 73 del regolamento, che faceva espresso rinvio all'art. 42 del T.U., era nel senso di ritenere che le suddette persone potessero detenere senza farne denuncia, e potessero portare senza licenza, per esigenze di difesa personale, solo armi comuni.

La legge 14 agosto 1974 n. 393 che ha convertito il D.L. 6 luglio 1974 n. 258, con una disposizione che rappresenta l'interpretazione autentica delle norme del T.U.L.P.S., consente che i suddetti soggetti possano detenere e portare per difendersi anche armi da guerra.

L'art. 13 infatti, dopo aver stabilito l'obbligo generale di ridenunciare le armi da guerra già denunciate, recita: « sono esentati dall'obbligo della denuncia le persone che per la loro qualità permanente hanno il diritto di andare armati, limitatamente però al numero e alla specie di armi loro consentite, nonché le persone indicate nell'art. 73 del Reg. T.U.L.P.S. ».

Conseguenza, forse inattesa, delle nuove disposizioni è che i giudici istruttori non potranno più nominare come periti per esaminare armi da guerra i normali periti, poiché questi non potrebbero detenere né l'arma né le munizioni per provarla. Potranno essere incaricati solo funzionari di banchi di prova, tecnici di fabbriche autorizzate a produrre armi da guerra, militari.

16. Le ipotesi di negligenze nel custodire le armi che si possiedono sono ora regolate dall'art. 702 C.p. e dall'art. 20 legge 110, in un guazzabuglio quasi indistricabile, anche perché è incerta la pena da applicarsi per le fattispecie contemplate nell'art. 702 C.p.

L'art. 702 punisce: 1) chi consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei 14 anni e a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa (salvi naturalmente i più gravi reati di comodato e di cessione di arma); 2) chi non adopera nel custodire le armi le cautele necessarie ad impedire che alcune delle persone di cui al n. 1 si impossessino agevolmente di armi; 3) chi porta un fucile carico in un luogo ove vi sia adunanza di persone (vedi quanto detto sopra a proposito del porto di armi cariche; questo reato è diverso dal porto di armi in riunione pubblica, punito dall'art. 4 legge 110).

La pena comminata per queste ipotesi era, originariamente, la sola ammenda; ora, a seconda della interpretazione che, come vedremo (più oltre, par. 18), si vuol dare all'espressione « in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi » (art. 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497), la pena può intendersi limitata all'ammenda fino a lire 120.000 oppure cambiata in quella dell'arresto da tre mesi a tre anni.

L'art. 20 legge 110 punisce invece con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 500.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi non cura la custodia delle armi da sparo e degli esplosivi con ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica, e chi, essendo a ciò tenuto, non mantiene le prescritte difese antifurto.

Orbene, se si ritiene che l'art. 702 C.p. commina solo la pena dell'ammenda, ne deriva che le fattispecie di cui ai n. 1 e 2, se aventi per oggetto armi da sparo, sono ora assorbite nell'art. 20 legge 110, molto più ampio e generico. Se si ritiene che la pena sia quella dell'arresto da tre mesi in su, allora i reati speciali di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 702 rimangono in vigore rispetto alla fattispecie generale dell'art. 20 legge 110.

L'art. 702 C.p. rimane in vigore per i reati concernenti armi non da sparo.

17. La legge 14 ottobre 1974 n. 497 rappresenta la più importante modifica in materia di reati relativi alla circolazione delle armi dal 1931 in poi, anche se la modifica non è stata per nulla meditata, ed anzi è stata inserita nella legge in modo da far dubitare che il legislatore fosse consapevole di quello che faceva.

La legge infatti, dopo aver modificato in parte la formulazione dei reati di illegale importazione, fabbricazione, raccolta, porto, detenzione di armi da guerra, e dopo aver aumentato le pene già comminate dalla legge 2 ottobre 1967 n. 895, all'art. 14 ha stabilito che « le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo o parti di esse ».

Le conseguenze non lievi sono le seguenti:

a) i reati di introduzione nello Stato, di cessione, di porto, di omessa consegna, di detenzione illegale di armi comuni e loro parti (non anche di munizioni), previsti e puniti dal C.p. agli artt. 695, 697, 698, 699, da contravvenzioni punite con l'arresto e l'ammenda, quali erano, sono diventati delitti puniti con la reclusione e la multa, se concernono armi comuni da sparo;

b) in quanto delitti questi reati richiedono che il fatto sia commesso con dolo;

c) per questi delitti diventa configurabile anche il tentativo (es. tentata introduzione di armi nello Stato);

d) rispetto ai reati di introduzione nello Stato, detenzione, porto di armi da sparo e loro omessa consegna e raccolta, la norma incriminatrice non è più quella del C.p., ma bensì quella della legge del 1967; ad esempio, mentre l'art. 695 C.p. punisce il fatto di « porre in vendita » le armi, l'art. 1 della legge n. 895 parla ora di « cessione di armi » che è termine più ampio in quanto ricomprende la donazione, il baratto ecc.; mentre l'art. 695 C.p. punisce la raccolta per ragioni di commercio o di industria e si riferisce anche alle armi antiche, l'art. 1 legge 895 punisce ora ogni tipo di raccolta illegale di armi da sparo, escluse le antiche, dato che è stato tolto il riferimento che ad esse faceva l'art. 1, legge 895, nella formulazione originaria;

e) le norme del C.p. sia come formulazione che come pene, rimangono in vigore per i reati in materia di armi comuni non da sparo;

f) dette nome rimangono ugualmente in vigore (pure con qualche perplessità; cfr. Famà, *Problemi connessi... ecc.*, in *Giust. Pen.* 1975, VIII, 506) nella loro originaria formulazione, per l'ipotesi che i fatti ivi contemplati e aventi per oggetto armi comuni da sparo, siano colposi invece che doli. dato che non vi è stata loro abrogazione né implicita né esplicita da parte della legge n. 497.

La possibilità di configurare tali fattispecie come colpose non è affatto teorica pur non potendosi ignorare una obiettiva difficoltà di accertare praticamente l'elemento soggettivo dei reati in esame; si pensi all'ipotesi di chi, munito di porto d'armi, dimentichi la pistola nell'auto e si rechi con essa all'estero (esportazione colposa di arma).

18. L'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 ha stabilito che « le pene stabilite nel C.p. per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate nella presente legge, sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi ». Identica formulazione usa l'art. 34 legge 110 per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi. Non è chiaro se in questo articolo il termine esplosivi comprenda anche le munizioni, ma parrebbe di sì.

Sono rimaste invariate le pene per contravvenzioni a norme concernenti le armi, contemplate in leggi diverse dal C.p., probabilmente per dimenticanza del legislatore.

L'ultima frase dell'articolo (del resto usata anche in precedenti provvedimenti legislativi, senza che il legislatore ne

abbia mai voluto rilevare l'equivocità) fa sorgere dubbi interpretativi. Non è chiaro infatti che pena si debba infliggere quando il C.p. prevede l'arresto o l'ammenda in via alternativa, oppure la sola ammenda: deve infliggersi sempre, almeno la pena minima di tre mesi di arresto, oppure rimane la possibilità di infliggere anche la sola ammenda? La prima soluzione parrebbe la più logica, anche per conservare un certo equilibrio tra le varie pene; inoltre non sembra molto logico il consentire al giudice di infliggere anche solo una piccola ammenda, ma non di poter scendere al di sotto di tre mesi di arresto, se egli ritiene di dover infliggere la pena detentiva. Devo però ammettere che la prassi giudiziaria prevalente, fino a questo momento, è per una interpretazione benevola della norma.

L'art. 5 della legge n. 895 stabilisce che le pene comminate dalla legge stessa per le armi e munizioni da guerra, possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la qualità o la quantità delle armi o delle munizioni il fatto debba ritenersi di lieve entità. Aggiunge poi che, in ogni caso, la pena non può essere inferiore a sei mesi. L'art. 14 legge 497 del 1974, sostituendo l'art. 7 della legge 895, dispone che « le pene stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti si riferiscono alle armi comuni da sparo o a parti di esse » e si riferisce quindi anche alle diminuzioni di pena contemplate dal citato art. 5. Nei casi di lieve entità concernenti armi comuni da sparo (si pensi alla detenzione di una pistola a salve) le pene potranno essere ulteriormente ridotte di due terzi, ma la pena non potrà scendere al di sotto di quattro mesi di reclusione.

La misura minima di sei o quattro mesi di reclusione non esclude l'applicazione di ulteriori attenuanti (Cass. 9 dicembre 1970, in *Giust. Pen.* 1971, II, 890 n. 1262).

L'art. 15 legge 497 stabilisce poi che le disposizioni contenute nel precedente art. 14 non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancata validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia, conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa. La norma viene a confermare con una interpretazione autentica, quella che già era giurisprudenza consolidata, e che cioè il mancato pagamento della tassa di concessione governativa annuale fa perdere ogni validità alla licenza di porto d'armi, per cui chi continui a portare l'arma commette il reato di porto abusivo d'arma. Il legislatore però si è confuso nel formulare la norma che è priva di significato: l'art. 14 infatti prevede, come abbiamo visto, la diminuzione di pena per i delitti concernenti armi comuni da sparo e l'art. 15 dicendo che « non si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo » viene a dire che non si applica la diminuzione e che il fatto di portare un fucile da caccia, senza aver pagato la tassa di concessione governativa, è punito con le stesse pene previste per il porto di un'arma da guerra!

L'unica interpretazione sensata possibile è che il legislatore volesse escludere che la fattispecie fosse da configurare come delitto, e che perciò il fatto continua ad essere punito come contravvenzione a norma dell'art. 699 C.p. le cui pene, però, a norma del secondo comma dell'art. 14 legge 497, sono triplicate e non inferiori a tre mesi di arresto.

19. La trasformazione in delitti di quei reati che prima erano semplici contravvenzioni ed i rilevanti aumenti di pena contenuti nella legge 497, hanno fatto sì che per i reati di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, cessione, vendita, raccolta, detenzione, porto e omessa consegna di armi da guerra e comuni, da sparo l'arresto in flagranza è diventato obbligatorio e il mandato di cattura facoltativo. Ciò vale anche per i reati di collezione di armi comuni senza licenza (art. 10, decimo comma, legge 110), di detenzione di munizioni da parte di collezionisti (art. 10, decimo comma, legge 110), locazione e comodato di armi (art. 22 legge 110), detenzione o porto d'armi clandestine (art. 23 legge 110) e per poche altre particolari ipotesi.

La legge n. 110 stabilisce poi l'obbligo dell'arresto in flagranza anche per le contravvenzioni di porto di armi proprie o improprie in riunioni pubbliche, con o senza licenza.

Per gli altri reati concernenti armi proprie o materie esplosive è sempre possibile l'arresto facoltativo in flagranza (art. 236 C.p.).

L'art. 1 legge 22 maggio 1975 n. 152 esclude che possa essere concessa la libertà provvisoria per qualsiasi delitto

concernente le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplosive.

L'art. 3 di detta legge prevede la possibilità del fermo da parte della polizia, anche fuori dei casi di flagranza, per le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplosive. È quasi superfluo osservare che « munizioni destinate alle predette armi » sono solo quelle da guerra perché i fucili a canna mozza impiegano normali cartucce da caccia per fucili a canna liscia.

Per i reati previsti dalla legge 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. mod. (art. 9), per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti (art. 2 legge 497) nonché per i reati previsti dalla legge 110, si procede in ogni caso, anche in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 502 C.p., con il rito direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini; l'art. 35 legge 110 prevede però che, di regola, per i reati connessi, si proceda con giudizio separato.

A mente dell'art. 41 T.U.L.P.S. da coordinare con l'art. 224 C.p.p., agenti ed ufficiali di P.G. possono procedere a perquisizione domiciliare quando abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza in un luogo di armi, munizioni o materie esplosive abusivamente detenute (cfr. Corte Cost. 19 giugno 1974 n. 173 in *Giust. Pen.* 1974, I, 429).

L'art. 4 legge 22 maggio 1975 n. 152 consente ora agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in casi eccezionali di necessità ed urgenza di procedere a perquisizione di persone e del loro mezzo di trasporto al fine di accertare il possesso di armi ed esplosivi.

20. L'art. 4 ottavo comma legge 110 e l'art. 6 legge 22 maggio 1975 n. 152, stabiliscono l'obbligo della confisca, di cui al primo capoverso dell'art. 240 C.p., per tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Si applicano naturalmente le eccezioni previste nel terzo e quarto comma dell'art. 240 per il caso che le cose sequestrate appartengano a terzi.

Il secondo comma dell'art. 6 legge 152 prevede che armi da guerra e tipo guerra confiscate vengano versate alla direzione di artiglieria per la rottamazione. Il terzo comma sembra prevedere la stessa fine anche per le armi comuni confiscate, ma ciò deriva solo da una equivoca formulazione: mentre il secondo comma dice che le armi da guerra confiscate « debbono » essere versate, il terzo comma regola la sorte delle armi comuni che invece « vengono » versate alla direzione di artiglieria, nel caso che siano rinvenute dalla polizia senza che da ciò scaturisca un procedimento penale, o nel caso che il giudice ne disponga la distruzione.

Rimangono invece in vigore le disposizioni del C.p.p. circa la vendita, quali corpi di reato, delle armi comuni confiscate, come è confermato dall'art. 33 legge 110 che regola per l'appunto le aste pubbliche di armi.

21. A conclusione di quanto esposto, ed anche per meglio rendere evidente la irrazionale e inutile moltiplicazione dei reati in materia di armi, elenco qui di seguito i principali reati e le pene relative. Le ammende sono state ridotte alla misura massima di L. 400.000 (art. 26 C.p.) salvo che per i reati B-19 B-20, C-6 rispetto ai quali è lo stesso legislatore che, per sbaglio, ha comminato la pena di L. 500.000 di ammenda.

Tra parentesi ho indicato le pene per cui vi è possibilità di una duplice interpretazione (ved. Cap. 18).

A) *Armi da guerra, munizioni e parti di armi da guerra, esplosivi, aggressivi chimici, congegni micidiali:*

1) fabbricazione, introduzione nello Stato, cessione o vendita, raccolta senza licenza (art. 9 legge 497): recl. da 3 a 12 anni e multa da L. 400.000 a 2.000.000;

2) illegale detenzione od omessa consegna (artt. 10 e 11 legge 497): recl. da 1 a 8 anni e multa da L. 200.000 a L. 500.000;

3) porto illegale (art. 12 legge 497): recl. da 2 a 10 anni e multa da L. 200.000 a 2.000.000;

4) esplosioni al fine di incutere timore, ecc. (art. 13 legge 497): recl. da 1 a 8 anni.

Le pene per i reati 1, 2, 3, 4 possono essere ridotte di 2/3 se il fatto è di lieve entità, ma non al di sotto di sei mesi di reclusione.

5) cessioni di armi, munizioni e parti, legalmente detenute da privati, per cause diverse da quelle consentite (art. 10 legge 110): recl. da 2 a 6 anni e multa da L. 200.000 a 2.000.000;

6) omessa comunicazione di aver ereditato armi ecc. (articolo 10, quarto comma, legge 110): ammenda fino a lire 100.000;

7) irregolare trasporto (art. 18 legge 110): recl. da 6 mesi a 1 anno e multa da L. 20.000 a 100.000;

8) omesso avviso di trasporto di parti di arma da guerra (art. 19 legge 110): arresto da 1 mese a 3 anni e ammenda da L. 40.000 a 160.000;

9) locazione o comodato di armi (art. 22 legge 110): recl. da 2 a 8 anni e multa da L. 200.000 a L. 500.000; le pene sono raddoppiate se la locazione o il comodato sono abituali;

10) fabbricazione esplosivi non riconosciuti o modifica di questi (art. 24 legge 110): recl. da 6 mesi a 3 anni e multa da L. 200.000 a 1.000.000;

11) mancato controllo dell'impiego di esplosivo da parte del titolare delle licenze relative (art. 28 legge 110): recl. da 3 mesi a 1 anno e multa da 100.000 a 1.000.000;

12) distrazione o sottrazione di esplosivi a fini delittuosi (art. 29 legge 110): recl. da 5 a 15 anni;

13) irregolare tenuta del registro giornaliero esplosivi (articolo 25 legge 110): recl. da 6 mesi a 3 anni e multa da lire 200.000 a 2.000.000;

14) rifiuto esibizione registro giornaliero (art. 25 legge 110): arr. da 20 giorni a 3 mesi e ammenda fino a L. 100.000;

15) distrazione o sottrazione di armi da guerra a fini delittuosi (art. 21 legge 110): recl. da 5 a 15 anni;

B) Armi comuni da sparo e loro parti (munizioni escluse):

1) fabbricazione, introduzione nello Stato, cessione, raccolta senza licenza (artt. 9 e 14 legge 497): recl. da 2 a 8 anni e multa da L. 266.000 a 1.333.335;

2) illegale detenzione ed omessa consegna (artt. 10 e 11 legge 497): recl. da 8 mesi a 5 anni e multa da L. 133.335 a 1.000.000;

3) porto illegale (artt. 12 e 14 legge 497): recl. da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi e multa da L. 133.335 a 333.335. ulteriormente in misura non eccedente i 2/3, non al di sotto di 4 mesi di reclusione;

4) alterazione di armi (art. 3 legge 110): recl. da 1 a 3 anni e multa da L. 300.000 a 2.000.000;

5) collezione di armi comuni da sparo senza licenza (articolo 10, sesto comma, legge 110): recl. da 1 a 4 anni e multa da L. 200.000 a 1.000.000;

6) compravendita armi per corrispondenza (art. 17 legge 110): recl. da 1 a 6 mesi e multa fino a L. 150.000;

7) trasporto irregolare armi (art. 18 legge 110): recl. da 6 mesi a 1 anno e multa da L. 20.000 a 100.000;

8) locazione e comodato di armi (art. 22 legge 110): recl. da 2 ad 8 anni e multa da L. 200.000 a 1.000.000;

9) fabbricazione, introduzione nello Stato, commercio, cessione di armi o canne clandestine (art. 23 legge 110): recl. da 2 ad 8 anni e multa da L. 200.000 a 1.500.000;

10) detenzione armi o canne clandestine (art. 23 legge 110): recl. da 6 mesi a 5 anni e multa da L. 100.000 a 1.000.000;

11) porto di armi o canne clandestine (art. 23 legge 110): recl. da 1 a 6 anni e multa da L. 150.000 a 1.500.000;

12) alterazione segni distintivo di armi e canne (art. 23 legge 110): recl. da 1 a 6 anni e multa da L. 150.000 a 1.500.000;

13) distrazione o sottrazione armi a fini delittuosi (art. 21 legge 110): recl. da 5 a 15 anni;

14) colposa fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, commercio, raccolta di armi (art. 695 C.p.): arr. da 3 mesi a 3 anni e ammenda fino a L. 400.000;

15) colposa detenzione abusiva di armi e munizioni (art. 697 C.p.): arr. da 3 mesi a 1 anno (o ammenda fino a L. 360.000);

16) colposa omessa consegna di armi o munizioni (art. 698 C.p.): arr. da 3 mesi a 3 anni (o ammenda da L. 120.000 a 400.000);

17) colposo porto senza licenza (art. 699 C.p.): arr. da 3 mesi a 1 anno e 6 mesi;

18) trasporti parti di armi comuni da sparo senza preavviso (art. 19 legge 110): arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a L. 80.000;

19) negligente custodia di armi da sparo (art. 20 legge 110): arr. da 1 a 3 mesi o ammenda fino a L. 500.000;

20) omessa denuncia di furto o smarrimento di armi da sparo, di loro parti (art. 20 legge 110): ammenda fino a L. 500.000;

21) omessa denuncia di rinvenimento di armi o parti di esse (art. 20 legge 110): arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 200.000;

22) vendita armi a persone non legittimate (art. 35 T.U.L.P.S.) da parte di commerciante: arresto da 3 mesi a 1 anno e amm. da L. 50.000 a 400.000;

23) vendita da parte di privato di armi a persona non legittimata (art. 35 T.U.L.P.S.): arr. fino a 6 mesi e amm. fino a L. 50.000;

24) acquisto di armi da parte di persona non legittimata (art. 35 T.U.L.P.S.): arr. fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 50.000;

25) irregolare od omessa tenuta del registro giornaliero per le armi proprie (art. 35 T.U.L.P.S.): arr. da 3 mesi a 1 anno e amm. non inferiore a L. 50.000.

C) Reati concernenti esplosivi o munizioni (oltre a quelli sub A):

1) irregolare od omessa tenuta registro esplosivi (art. 25 legge 110 e 55 T.U.L.P.S.): recl. da 6 mesi a 3 anni e multa da L. 200.000 a 2.000.000;

2) cessione esplosivi o munizioni a persone non legittimate (art. 55 T.U.L.P.S.) da parte di commercianti: arr. da 9 mesi a 3 anni e ammenda da L. 150.000 a 400.000;

3) acquisto munizioni od esplosivi da parte di persona non legittimata (art. 55 T.U.L.P.S.): arr. da 3 a 18 mesi e ammenda fino a L. 150.000;

4) detenzione munizioni da parte di collezionisti (art. 10 legge 110): recl. da 1 a 4 anni e multa da lire 200.000 a 1.000.000;

5) irregolare trasporto di esplosivi o munizioni (art. 18 legge 110): recl. da 6 mesi a 1 anno e multa da L. 20.000 a L. 100.000;

6) negligente custodia di esplosivi e munizioni (art. 20 legge 110): arr. da 1 a 3 mesi o ammenda fino a L. 50.000;

7) omessa denuncia di furto o smarrimento (art. 20 legge 110): ammenda fino a L. 500.000;

8) omessa denuncia di rinvenimento esplosivi o munizioni (art. 20 legge 110): arr. fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 200.000;

9) omessa denuncia di detenzione munizioni (art. 26 legge 110 e 697 C.p.): arr. da 3 a 12 mesi (o ammenda fino a L. 360.000);

10) detenzione munizioni oltre il numero consentito, senza licenza (art. 97 reg. T.U.L.P.S.): arr. fino a 9 mesi (o ammenda fino a L. 240.000);

11) omessa consegna munizioni (art. 697 C.p.): arr. da 3 mesi a 9 mesi (o ammenda non inferiore a L. 120.000).

D) Reati concernenti armi proprie non da sparo e armi improprie:

1) introduzione nello Stato, senza licenza fabbricazione o commercio, raccolta per ragioni di commercio od industria di armi proprie da punta o da taglio (art. 695 C.p.): arr. da 3 mesi a 3 anni e ammenda fino a L. 400.000;

2) detenzione abusiva di armi proprie da punta o da taglio (art. 697 C.p.): arr. da 3 mesi a 1 anno (o ammenda fino a L. 360.000);

3) omessa consegna armi proprie da punta o da taglio (art. 698 C.p.): arr. da 9 mesi a 3 anni (o ammenda non inferiore a L. 120.000);

4) vendita ambulante di armi proprie da punta o da taglio (art. 696 C.p.): arr. da 3 mesi a 3 anni e ammenda fino a L. 400.000;

5) omessa custodia di armi proprie da punta o da taglio (art. 702 C.p.): arr. da 3 mesi a 3 anni (o amm. fino a lire 120.000);

6) porto abusivo di armi proprie da punta o da taglio per cui è ammessa licenza (bastone animato; art. 699 C.p. e 42 T.U.L.P.S.): arr. da 3 mesi a 1 anno e 6 mesi;

7) porto abusivo di armi proprie da punta o da taglio per cui non è ammessa licenza (art. 699, secondo comma C.p.): arr. da 1 anno e 6 mesi a 3 anni;

8) porto strumenti atti ad offendere (art. 4, terzo comma, legge 110): arr. da 1 mese a 1 anno e ammenda da lire 50.000 a 200.000;

9) porto oggetti atti ad offendere (art. 4, terzo comma, legge 110) se il fatto è di lieve entità: ammenda da L. 50.000 a L. 200.000;

10) porto armi proprie da sparo o da punta e da taglio in riunioni pubbliche (art. 4, quarto comma, legge 110) da parte di persona munita di licenza: arr. da 4 a 18 mesi e ammenda da L. 100.000 a L. 400.000;

11) idem da parte di persona non munita di licenza: arr. da 1 a 3 anni e amm. da L. 200.000 a L. 400.000;

12) porto armi improprie in riunioni pubbliche (art. 4, quinto comma, legge 110): arr. da 2 a 18 mesi e ammenda da L. 100.000 a L. 400.000;

13) vendita da parte di commerciante di armi proprie da punta o da taglio a persone non legittimate (art. 35 T.U. L.P.S.): arr. da 3 mesi a 1 anno e amm. non inferiore a lire 50.000;

14) cessione o acquisto di tali armi da parte di privati non legittimati (art. 35 T.U.L.P.S.): arr. fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 50.000.

Dr. EDOARDO MORI
Pretore di Chiavenna